



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

VISTO l'art.14, comma 1bis, della legge 28 gennaio 1994, n.84, come modificato dalla legge 30 giugno 2000, n.186;

VISTI gli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modifiche, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la nota della Capitaneria di porto di Corigliano Calabro n. 3679 del 12 marzo 2015 con cui, a seguito di apposita ed adeguata istruttoria, è stata rappresentata l'esigenza di adottare il decreto di obbligatorietà del servizio di pilotaggio nel porto di Corigliano Calabro;

RITENUTO di dover procedere nel senso proposto dall'Autorità marittima al fine di garantire la sicurezza nel porto di Corigliano Calabro

D E C R E T A

Art. 1 - Obbligatorietà del servizio

Nel porto di Corigliano Calabro il pilotaggio è obbligatorio per l'entrata e l'uscita delle navi, per i movimenti all'interno del porto, esclusi quelli che si effettuano lungo la stessa banchina, quando non comportino l'uso delle macchine e/o dei rimorchiatori.

Art. 2 - Zona di obbligatorietà

Il pilotaggio è obbligatorio nel porto e nella rada di Corigliano Calabro con inizio e termine a 1 miglio dall'imboccatura del porto.

E' ammessa l'interruzione del pilotaggio per le navi in uscita, fuori dal porto, anche prima del limite indicato, su richiesta del comandante della nave previo accertamento da parte del pilota che non vi siano ostacoli alla libera manovra.

Art. 3 - Esenzioni

Sono esentate dall'obbligatorietà del pilotaggio:

- a) le navi militari;
- b) le navi aventi una stazza lorda (GT) fino a 500 tonnellate;
- c) le navi da pesca che non siano adibite alla pesca atlantica;
- d) i rimorchiatori addetti al servizio portuale;
- e) le navi addette al traffico locale ed ai lavori nel porto.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

Art. 4 - Servizio di pilotaggio in VHF

L'autorità marittima, ove ricorrano le condizioni di sicurezza del traffico e dell'ambiente portuale, può autorizzare le navi fino a 2.500 tonnellate di stazza lorda (GT) ad avvalersi del servizio tramite stazione VHF, qualora non sia richiesto l'uso del rimorchiatore e il comando di bordo mostri di possedere la conoscenza della lingua italiana.

L'autorità marittima può imporre la presenza del pilota a bordo qualora particolari condizioni meteomarine o di traffico in ambito portuale lo richiedano ai fini della sicurezza della nave, del porto e della navigazione.

Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2015.

27 MAR 2015

Il Direttore Generale
Dott. Enrico Maria Pujia